REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITÀ DI PRIMIERO – PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "CENTRO AGGREGAZIONE TERRITORIALE" AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13.

1. la Comunità di Primiero con sede legale in Primiero San Martino di Castrozza via Roma 19 - C.F/P.

	IVA 02146500224, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile del Settore Sociale
	dott.ssa Michela Tomas, domiciliata per la carica presso la sede a Primiero San Martino di Castrozza,
	via Roma 19, nominata per il biennio 2022/2023 con Decreto del Commissario n. 6, di data
	23.12.2021;
	E
2.	Ente, codice fiscale e part. Iva n con sede legale in
	– via n, rappresentata per la firma del presente atto da
	nato a il il quale interviene nel
	presente atto in qualità Presidente e legale rappresentante dell'Ente;

PREMESSO CHE

- con il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. è stato approvato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell'ordinamento provinciale dalla L.P.13/2007.
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7.02.2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020, sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e intervento socio assistenziali nella provincia di Trento, ed in particolare l'allegato E "Linee guida in materia di contributi a sostegno

dell'offerta di servizi sociali" individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di interventi e progetti previsti dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007 con riferimento ai "servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili", stabilendo che si intendono tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della LP 13/2007.

- Con atto del Presidente della Comunità di Primiero n. 18 di data 10.11.2022 è stato assunto l'atto di indirizzo inerente la procedura di affidamento del servizio di "Centro di aggregazione territoriale", stabilendo che la procedura individuata è quella del contributo, così come risultante dalla piattaforma PASSo;
- visto il Bando prot. n. 6123 di data 11.11.2022 per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di "Centro di aggregazione territoriale" ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, l'Amministrazione ha reso le condizioni di affidamento e di svolgimento del servizio, tra cui, in particolare, l'individuazione degli obblighi e degli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'azione sovvenzionata e indetto la procedura per raccogliere le istanze dei soggetti interessati allo svolgimento del servizio;
- con provvedimento del Responsabile n. ______ del ______ è stata nominata la Commissione giudicatrice delle istanze pervenute per la concessione del Contributo per la gestione del CAT
- con provvedimento del Responsabile n. _____ del _____ sono state approvate le risultanze del lavoro della Commissione nonchè la graduatoria di merito dei soggetti proponenti e di concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007 a _____

tutto ciò premesso, a far integrante e sostanziale parte della presente convenzione, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto e destinatari del Servizio

La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007, a totale copertura delle spese relative alla gestione del "Centro di aggregazione territoriale".

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di servizi e interventi da attuare sul territorio della Comunità di Primiero finalizzati:

• a creare spazi d'incontro, per la generalità dei minori e giovani di Primiero dagli 11 ai 30 anni, dando priorità alla fascia di ragazzi e giovani dagli 11 ai 20 anni, per i quali gli operatori svolgono un ruolo di guida e di stimolo per l'avvicinamento alla pratica di alcune attività sportive, espressive e formative, ecc. Possono essere attivate iniziative intergenerazionali al fine di favorire l'integrazione e l'inclusione sociale. L'organizzazione delle attività è rivolta a gruppi di età omogenei. Per specifici progetti è possibile prevedere un'organizzazione delle attività che coinvolga persone di età diverse (gruppi intergenerazionali) oppure possono essere rivolti a gruppi di genitori.

Nei periodi di chiusura estiva delle scuole si richiede che vengano sviluppati progetti tesi a garantire l'alternanza scuola/lavoro, in accordo con gli Istituti scolastici e progetti in accordo con i contesti lavorativi che mirano ad occupare i ragazzi e al contempo favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali e li orientano verso il mondo del lavoro.

Articolo 2

Attività svolte dal soggetto beneficiario e collaborazione della Comunità Primiero

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 saranno realizzati dal soggetto beneficiario,		
secondo le modalità specificate nel Bando.		
2. In particolare, il soggetto beneficiario assume specifico impegno verso la Comunità di Primiero a		
realizzare le attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei		
principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.		
3. La Comunità di Primiero, d'altra parte, si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi		
progettati ed affidati al soggetto beneficiario, garantendo allo stesso il supporto		
necessario perché l'azione progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali		
esistenti, secondo canoni di leale collaborazione.		

Articolo 3

Modalità di attivazione del servizio

L'accesso al CAT avviene in modo diretto da parte dell'utenza.

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione dei servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale di cui alla Tabella pubblicata unitamente al bando con funzioni educative o di coordinamento, già impiegati nei Servizi oggetto del contributo e comunque entro il limite indicato all'art. 6, comma 7. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva, nonché dal contratto individuale di lavoro con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro, esistenti al 30 giugno 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio di gestione.

Art.5

Trattamento e requisiti del personale

- 1. L'equipe professionale impiegata dovrà rispettare quanto previsto dal catalogo tipologia dei servizi socio assistenziali approvata con DGP n.173/2020 ossia gli operatori e le altre figure professionali a contatto diretto con l'utenza sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte. Orientativamente il rapporto operatori/utenti è di 1/15. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza. Il personale dedicato esclusivamente alla gestione del CAT dovrà essere di almeno due figure, di cui una anche con ruolo di coordinamento per un orario pari ad almeno 42 ore settimanali complessive
- 2. Il soggetto beneficiario è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
- 3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 4, il soggetto beneficiario è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

- 4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.
- 5. Il personale del soggetto gestore, impiegato nel servizio in gestione secondo i parametri di cui alla presente convenzione, deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla ulteriore normativa di settore. Dovrà altresì rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 39 del 04 marzo 2014.
- 6. Il Soggetto Gestore assicura:
- a) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione e alla formazione del personale, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa;
- b) la supervisione a favore del personale;
- c) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- d) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire lo sviluppo di un contesto di aggregazione positivo e accogliente;
- e) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- f) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro onde garantire il regolare svolgimento del servizio
- 7. Preventivamente all'avvio del Servizio il soggetto gestore comunica alla Comunità i nominativi del personale incluso il coordinatore, con le generalità complete, le rispettive qualifiche e le condizioni del contratto di assunzione. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre quindici giorni da ciascuna variazione.

Art. 6

Orario del servizio

1. Il Centro di aggregazione territoriale dovrà avere un'apertura pomeridiana di almeno 4 ore giornaliere su 5 gg settimanali, da articolare dal lunedì al sabato, per un totale di 20 ore settimanali. In base alle attività proposte il CAT potrà avere apertura in altre fasce orarie e in luoghi diversi dalla sede messa a disposizione dalla Comunità.

Art. 7

Struttura

- 1. La Comunità di Primiero mette a disposizione la sede in comodato d'uso gratuito, situata a Primiero San Martino di Castrozza in Via Guadagnini 19 per lo svolgimento esclusivo del Servizio.
- 2. Le spese ordinarie relative alle utenze (energia elettrica, smaltimento rifiuti, spese di riscaldamento, spese acqua) rimangono in capo alla Comunità che chiederà il rimborso a consuntivo al Soggetto Gestore.
- 3. Le spese di manutenzione ordinaria saranno a carico del Soggetto Gestore, le spese di manutenzione straordinaria saranno a carico della Comunità di Primiero.

Art. 8

Attività dei Servizi

- 1. Le attività del servizio **Centro Aggregazione Territoriale** sono indicativamente le seguenti:
- attività strutturate e non, di accoglienza, di incontro, di intrattenimento, di socializzazione basate sulla relazione;
- attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali;
- attività di supporto socio-educativo e scolastico;
- attività espressive, creative, gestuali, musicali, manuali svolte a livello di gruppo;
- attività legate allo svago e al tempo libero (escursioni, gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, tornei, etc.), compreso l'eventuale accompagnamento;
- attività fisiche e sportive non agonistiche;
- attività di informazione, orientamento e accompagnamento rispetto alle opportunità offerte dal territorio;

- attività di promozione, sensibilizzazione, formazione e volontariato, iniziative di cittadinanza attiva e digitale.
- attività di supporto alla genitorialità.
- 2. Andrà data priorità alle attività che permettono di favorire la partecipazione attiva, la responsabilizzazione, l'aggregazione in un contesto educativo favorevole dove, attraverso l'ascolto, sostenere la crescita positiva dei ragazzi/giovani.
- 3.Nei periodi di chiusura estiva delle scuole si richiede che vengano sviluppati progetti tesi a garantire l'alternanza scuola/lavoro, in accordo con gli Istituti scolastici e progetti in accordo con i contesti lavorativi che mirano ad occupare i ragazzi e al contempo favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali e li orientano verso il mondo del lavoro.
- 4.In generale l'accesso alle attività del CAT è libero e gratuito, per alcune attività specifiche il gestore, in accordo con la Comunità, potrà richiedere delle quote di compartecipazione direttamente all'utente.

Art. 9

Durata dell'erogazione del Servizio

1. La presente convenzione ha durata triennale e precisamente dal 01.01.2023 al 31.12.2025.

Art. 10

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento dei Servizi

- 1. Il Soggetto Gestore deve:
- a) adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
- b) adempiere a tutte le attività progettuali contenute nel Progetto, allegato alla presente convenzione, presentato in sede di partecipazione al Bando per la concessione di contributo;
- c) rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- d) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità di Primiero;

e) redigere entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione di rendicontazione annuale delle attività svolte e dei risultati ottenuti, evidenziando la partecipazione alle attività dei ragazzi/giovani e il rendiconto finanziario.

f) assicura, inoltre:

- la presenza di educatori/operatori sociali con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, nel rispetto del rapporto operatore minore previsto per il servizio;
- la previsione di regole organizzative e comportamentali all'interno delle strutture atte ad evitare comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità dei minori e giovani presenti, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile e promuovere il benessere del gruppo;
- lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività con i minori e i giovani, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;
- lo svolgimento da parte del coordinatore delle seguenti funzioni:
 - l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - la costante verifica della qualità del servizio;
 - il contatto regolare e massima collaborazione con il Settore Sociale della Comunità e le altre Istituzioni esterne;
 - la garanzia del confronto costante con la Comunità per orientare e definire al meglio le attività del CAT;
 - può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere al Servizio secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna;
 - pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;

pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 11

Obblighi assicurativi

- 1. Il soggetto Gestore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Comunità è considerata "terza" a tutti gli effetti.
- 2. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni a persone e a cose.
- 3. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 3.000.000,00.
- 4. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel contributo. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona.
- 5. Copia delle polizze e delle relative quietanze dovranno essere consegnate alla Comunità prima dell'inizio del servizio, annualmente il soggetto gestore dovrà provvedere a consegnare alla Comunità le quietanze di pagamento delle successive annualità.

Art. 12

Sicurezza

- 1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
- 2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

- 1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione del Servizio di cui alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Comunità di Primiero, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
- 2. Nell'ambito dei Servizi oggetto di contributo, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comunità, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore dei Servizi, deve avvenire esclusivamente in ragione dei Servizi oggetto di contributo. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, il Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente convenzione e si considera revocata a completamento della gestione dei Servizi.
- 3. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 14

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

- 1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 59.000,00 per il periodo di 3 anni dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, per un totale complessivo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, pari ad un massimo di Euro 177.000,00.
- 2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto agli articoli 14 e 15 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.
- 3. La domanda di liquidazione del contributo, di cui al comma 1 per il periodo 01.01.2023 31.12.2025, verrà così suddivisa:
- 30% quale acconto complessivo del contributo annuale entro il 30 aprile di ciascun anno;
- 30% su richiesta di fabbisogno entro il 30 settembre di ciascun anno;
- il saldo verrà erogato previa approvazione della rendicontazione finale che il soggetto gestore dovrà presentare entro il 28 febbraio di ogni anno. Fermo restando il bisogno di chiarimenti da parte della Comunità la liquidazione avverrà entro 45 giorni dalla data di protocollazione agli atti della rendicontazione finale.

La rendicontazione finale di ciascun anno dovrà essere corredata da una relazione finanziaria oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, le giornate e gli orari di apertura del Centro o di altre attività diffuse sul territorio, le presenze medie mensili e il personale assegnato al Servizio medesimo.

- 4. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 14 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.
- 5. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate ai Servizi risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo annuale viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
- 6. Non è ammessa compensazione di importi di spesa fra annualità diverse.

7. Non sono ammesse situazioni di cumulo di benefici ossia più finanziamenti concessi sulle medesime attività. Qualora il Soggetto gestore ottenga o abbia ottenuto altri finanziamenti per le medesime attività, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore devono essere dichiarate e comunque sempre evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 16

Decadenza, rinuncia, revoca del contributo e inadempimento da parte del Soggetto Gestore

- 1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
- b) in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi del Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale";
- 2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 3 mesi.
- 3. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale dedicato al servizio al soggetto eventualmente individuato dalla Comunità in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
- 4. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.
- 5. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed invia bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca del contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da

parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 17

Monitoraggio dei Servizi e revisione della convenzione

- 1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, almeno uno all'anno o comunque al bisogno, rispetto alle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.
- 2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione in caso di eventi straordinari, non previsti e indifferibili o connessi ad eventuali situazioni di emergenza che comportano la necessità di una ridefinizione dei Servizi che si concluderà con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo alla presente convenzione.

Art. 18

Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 19

Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Disposizioni finali

- 1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
- 2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

COMUNITÀ DI PRIMIERO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

dott.ssa Michela Tomas

Soggetto beneficiario	•
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.